

ANTONIO FIORELLA

LA BANCA COME VITTIMA: COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI,
FALSO INTERNO E PROSPETTIVE DI RIFORMA* .

* Riprendo le idee da me già espresse in un incontro di studio organizzato presso la LUISS, nel luglio del 1994, sulla disciplina dell'attività bancaria e creditizia secondo il testo unico; incontro nel quale ho tenuto una relazione su "Mendacio bancario e falso interno".
Nelle more della pubblicazione della relazione sono apparsi sul tema specifico alcuni scritti che ricordo per una più completa informazione del lettore: CARACCIOLI, *Il falso interno*, in AA.VV., *Diritto penale e attività bancaria*, Padova, 1994, pp.51ss.; Paterniti, *Diritto penale dell'economia*, Torino, 1995, pp.116ss.; SEVERINO - DI BENEDETTO, nel *Commentario al T.U.L.B.C.*, curato da F. Capriglione, Padova, 1994, pp.678ss. (sub art.137).
Nei lavori testè menzionati, accanto a talune divergenze rispetto alle opinioni che svolgo nel testo, si registrano anche concordanze che valgono a confortarle. Nelle note al testo, ridotte al minimo, mi permetto di rinviare semplicemente ad altri miei lavori per sviluppi della trattazione qui non consentiti dati i limiti previsti per la relazione.

Grazie signor presidente, Mi atterrò volentieri alle indicazioni. È argomento ampio che speriamo tollerati, ragionevolmente, i tempi ristretti assegnatimi, che cercherò comunque di rispettare.

1. Il tema concordato con gli organizzatori di questo pregevole convegno riguarda più esattamente le offese sofferte dalla banca nella tipica attività di erogazione del credito. Il bene giuridico offeso risiede nel buon esito (patrimoniale) della intermediazione del credito, secondo quel che appare il più caratteristico oggetto dei reati bancari strettamente intesi¹. Le offese possono provenire o dall'esterno o dall'interno dell'istituzione bancaria, vale a dire che i comportamenti possono derivare o dal cliente, cioè dal beneficiario dell'erogazione del credito, oppure dall'interno, cioè da coloro che, partecipando alla attività bancaria, intervengono a diverso titolo nello esercizio di funzioni amministrative o direttive o in qualità di dipendenti di banca, secondo le diverse qualifiche. Il più studiato comportamento illecito nella analisi penalistica della materia va tradizionalmente sotto il nome di "abuso di fido", "abuso nell'esercizio di credito" (o simili). Per i comportamenti offensivi che provengono dall'esterno, le fattispecie più rilevanti nell'ordinamento generale sono quelle di "truffa" e "tentata truffa" (art.640 e artt.640-56 c.p.); nell'ordinamento settoriale quella del "mendacio bancario" (art.137 co.1 T.U.L.B.C.). Si tratta di comportamenti del cliente che, mediante artifici o raggiri di diverso genere (nel caso di mendacio bancario con artifici o raggiri esplicitamente tipizzati: fornitura di notizie o dati falsi) mira e, nell'eventualità di truffa consumata, ottiene un credito, pur mancando delle condizioni per meritarlo. In questo risiederebbe il pericolo di pregiudizio per la banca, o il vero e proprio danno, ove la truffa si consumi.

Per quanto concerne il mendacio e quel che gli si collega, anche in

1) Sul punto, cfr. il mio *Problemi attuali del diritto penale bancario*, in *Riv. trim. di dir. pen. dell'economia*, 1988, pp.490ss.

termini di raccordo sistemico (appunto, *in primis*, truffa e tentata truffa), il tema verrà trattato dal relatore che segue, il prof. Palombi. Di conseguenza, non andrò sul punto molto più in là dei pochi richiami già fatti.

Il tema che invece mi compete è quello del comportamento fraudolento che proviene dall'interno, vale a dire dall'"intraneo" all'ente creditizio; comportamento che, come accennato, può collegarsi alle diverse funzioni di amministratore, direttore o dipendente di banca, che intervenga nelle attività dirette alla concessione del credito, al mutamento delle sue condizioni o nelle attività riguardanti la possibile revoca del medesimo. La materia dei relativi illeciti si collega tradizionalmente a quella dell'"abuso di fido bancario". Tutti conoscono le polemiche che i tentativi di soluzione dei corrispondenti problemi hanno generato nel tempo, soprattutto nell'individuare la fattispecie penale applicabile. In estrema sintesi e semplificando, l'abuso nell'esercizio del credito realizzato dall'operatore bancario può consistere in mere irregolarità, quindi in risultanze d'ordine formale² o può avere connotazioni sostanziali, se l'operatore di banca non si limiti ad erogare il credito, in violazione di particolari norme relative all'affidamento, ma finisca col generare un consistente o eccessivo rischio economico-finanziario o addirittura veri e propri danni per l'ente creditizio erogatore. In difetto di puntuali fattispecie in materia, molto si è discusso in passato circa la rilevanza penale dell'una e delle altre ipotesi; e soprattutto la giurisprudenza mirò in passato a sanzionare l'abuso di fido, almeno nell'ipotesi di rischio economico-sostanziale, applicando la fattispecie di peculato per distrazione, tipica del solo "pubblico agente" (art.314 c.p. nell'originaria stesura del codice Rocco). Una lunghissima evoluzione dell'indirizzo giurisprudenziale, acceleratasi negli anni ottanta, con molteplici sviluppi ed articolazioni e non infrequenti inversioni di rotta, ha condotto -come noto- a diversissime conclusioni a seconda dei casi presi in considerazione³; di ciò, sono sicuro, vi parlerà ampiamente la prof.ssa Severino. Mi limiterò perciò a constatare che -mentre restano parzialmente aperti problemi in ordine a particolari forme di mutuo o altre attività bancarie- l'indirizzo della Suprema Corte esclude ormai nell'operatore bancario la qualifica pubblicistica almeno quando si tratti di erogazione di credito ordinario. Il

2) Ad esempio, per il superamento di determinati limiti di importo nella concessione del credito; limiti che siano diversamente stabiliti secondo le diverse qualifiche e diverse deleghe conferite ai singoli operatori bancari.

3) Sul punto, v. lo scritto *cit.* nella nota n°1, pp.492ss.

che, da una parte, ha consentito una rilevante pulizia concettuale, rendendo chiara l'inapplicabilità del peculato per distrazione all'abuso di fido bancario⁴, e, dall'altra, ha fatto un po' *tabula rasa* nel rendere evidente quella che dai più è considerata una lacuna nell'ordinamento: l'impunità dell'operatore bancario che, nell'esercizio della sua funzione, erogando credito, ecceda nel rischio, accollandolo indebitamente alla banca o comunque violando le disposizioni che disciplinano il proprio comportamento.

La giurisprudenza, per colmare la lacuna, ha tentato di ragionare su altre fattispecie.

Diciamo subito che in un numero più o meno elevato di ipotesi, in realtà, l'operazione può poggiare su notizie o dati falsi forniti dal cliente con il contributo significativo dell'operatore bancario. Per la quale ipotesi può dunque scattare, a carico di quest'ultimo, la fattispecie di concorso nel mendacio del cliente. Senonché il mendacio bancario è figura pressoché ignorata dalla giurisprudenza, non avendo la pratica mostrato reattività nei suoi confronti, soprattutto per l'esiguo disvalore di evento che esprime la fattispecie. Si riduce perciò quasi al nulla la sua efficacia repressiva. D'altra parte l'operatore di banca ben potrebbe essere estraneo a ipotesi di concorso nel mendacio, pur realizzando, per altri versi, abusi nella gestione del credito. Va soprattutto osservato che tali abusi non presuppongono necessariamente il mendacio del cliente.

La giurisprudenza si è chiesta essenzialmente se l'abuso di fido possa valorizzarsi sotto i profili della truffa o dell'appropriazione indebita. Quanto alla truffa, non può, tuttavia, non imporsi la considerazione che essa postula che dell'inganno sia anche vittima chi compie l'atto di disposizione patrimoniale, che nell'ipotesi di specie è rappresentato dall'atto inerente il credito. Sicché, ove l'abuso del bancario sia pur fondato sul falso del cliente, è esclusa la fattispecie di truffa nel caso in cui il bancario sia a conoscenza dell'artificio o raggirò. La giurisprudenza ha tentato di assumere anche un'ottica diversa, tenendo conto che il funzionario che decide sul credito, consapevole dell'inganno, deve poi completare la pratica, trasmettendo agli organi di controllo il dato falso. Ci si è chiesti, allora, se almeno in questa seconda fase possa realizzarsi un fatto rilevante ai fini della fattispecie di truffa. Non è mancata qualche oscillazione; però non ci si poteva conclusi-

4) Successivamente, la nuova stesura dell'art.314 c.p., dovuta alla riforma del 1990, ha espunto la stessa figura del peculato per distrazione.

vamente non render conto che una volta compiuto l'atto di disposizione patrimoniale, i fatti successivi non possono resuscitare una truffa mai nata.

Si è cercato anche di studiare in quale misura sovvenga la fattispecie di appropriazione indebita. Senonchè, anche simile fattispecie, per come è strutturata nell'ordinamento italiano, pone non pochi problemi applicativi. L'appropriazione indebita postula l'espropriazione dell'ente per il cui conto si agisce, cioè postula che l'agente operi "*uti dominus*". In altri termini, l'atto deve consistere in una effettiva spoliazione del proprietario e chi agisce deve farlo come se fosse, egli, l'effettivo titolare del bene. Senonchè, in molti casi evidenziati dall'esperienza operativa, il funzionario non espropriava la banca; le faceva semmai correre un rischio rilevante o anche debordante; favoriva il cliente, ma in ultima analisi nel suo comportamento mancava la volontà d'espropriare la banca del capitale investito. Non si escludeva in particolare, che la banca, pur sopportando un rischio eccessivo, ne traesse ricadute vantaggiose, secondo le aspettative del funzionario erogante. Il che confermava come dovesse respingersi anche l'idea di una vera utilizzazione "*uti dominus*"; vale a dire la espropriazione di una quota del patrimonio della banca da parte del proprio funzionario. Rimanevano ipotesi in cui l'accertamento giurisprudenziale portasse alla conclusione per cui il bancario, in realtà, non avesse affatto realizzato un'operazione di mutuo, ma una sorta di donazione. Avesse cioè erogato il credito ben sapendo che il capitale si sarebbe impoverito e/o gli interessi non sarebbero stati percepiti. In casi del genere si sarebbe configurata la spoliazione della banca, rendendosi dunque applicabile la fattispecie di appropriazione indebita. Ma, ove simile radicale ed ultimativa ipotesi non fosse possibile accertare, rimaneva la lacuna evidenziatasi pienamente con la ricordata, riconosciuta inapplicabilità della fattispecie di peculato per distrazione⁵.

2. Per risolvere il problema nascente dalla lacuna di ordinamento, sono state prospettate diverse ipotesi di riforma, alcune risalenti alle stesse istituzioni bancarie. Si sa che la lacuna nasce essenzialmente, dalla circostanza che nel nostro ordinamento, a differenza di altri, non è prevista una

5) Per lo sviluppo di questi temi e per altre, circoscritte e decentrate possibilità offerte dallo ordinamento ai fini della punibilità dell'abuso di fido bancario, rinvio sempre allo scritto *cit.* in nota 1, pp.509ss.

fattispecie generale di “infedeltà patrimoniale”, che dovrebbe consentire la repressione dell’abuso di fido, almeno nelle ipotesi più gravi. Tale infedeltà si sostanzia invero dell’abuso dei poteri e/o della violazione dei doveri professionali (con ricaduta sul patrimonio del soggetto amministrato), secondo quel che appunto caratterizza l’abuso di fido. Si è a lungo riflettuto sull’opportunità di introdurre una simile fattispecie nel nostro sistema, congegnandola nei termini appena ricordati, oppure in qualche misura delimitandola in funzione delle esigenze dei diversi settori. La strutturazione di una fattispecie generale di infedeltà patrimoniale è stata fino ad oggi respinta per il pericolo che rappresenterebbe. La si ritiene figura troppo ampia, priva di determinatezza, che -si teme- consentirebbe un sindacato sull’attività e sulle scelte imprenditoriali da parte di un potere, quello giudiziario, che, valutandole *a posteriori* e senza competenze specifiche, avrebbe serie difficoltà nell’immedesimarsi nelle ragioni che le hanno motivate.

Molte resistenze -tra le più energiche quelle provenienti dal mondo bancario- si sono perciò manifestate verso simili fattispecie, impedendone fino ad oggi l’introduzione.

La nuova legislazione bancaria cerca di risolvere il problema con la fattispecie di falso interno prevista dall’art.137 co.2 T.U.L.B.C.. L’operazione riformatrice, pur non esente dalle mende che si segnaleranno in seguito, non è priva di una certa logica, assumendo un’ottica concreta, mirata ai fatti specifici che vuol regolare. Da tale angolazione il falso interno ha in realtà la struttura di un’infedeltà patrimoniale specificamente qualificata dal falso. L’oggetto giuridico risiede nel patrimonio della banca; la quale rappresenta dunque il soggetto passivo. Rispetto a quella del patrimonio, la tutela della trasparenza o del corretto svolgimento dell’operazione creditizia svolge un ruolo puramente strumentale.

3. Il soggetto attivo viene definito in senso funzionale; e ciò rappresenta un notevole passo avanti della legge bancaria, che testualmente chiarisce come il soggetto attivo non vada definito in ragione delle sue qualifiche formali, ma in virtù delle funzioni svolte⁶. Particolarmente significativo in questa angolazione, è l’art.135 del T.U.L.B.C., perchè sembra fissare

6) In generale sull’interpretazione in senso funzionale della qualifica soggettiva rinvio al mio *Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa*, Firenze, 1985.

un vero e proprio principio, ancorchè si esprima disponendo in specie in ordine all'applicabilità dei reati societari agli esponenti bancari. Se è vero, come è vero, che il riferimento al soggetto attivo fa capo alle funzioni esercitate, si avvia a soluzione un primo problema interpretativo. Il richiamo fatto dall'art.137 co.2 ai "dipendenti di banca" va inteso non nel senso di denotare un qualsiasi dipendente di banca, ma solo chi, nel caso concreto, eserciti le funzioni inerenti alla gestione del credito (nella specie rilevanti). Si tratta di una prima, non irrilevante precisazione della fattispecie.

4. Veniamo alla condotta, che si articola alternativamente nel senso di potersi realizzare sotto forma o di una omessa segnalazione di notizie o dati conosciuti, o di una utilizzazione di notizie o dati falsi.

In ordine alla omessa segnalazione delle notizie o dati acquisiti, non è precisato il soggetto cui vanno segnalati. Però, raccordando questa parte della disposizione con quella che fissa il "fine di concedere o fa concedere ovvero mutare le condizioni di credito (e via dicendo)", risulta chiaro che la segnalazione ha per destinatario il soggetto che in quel caso e tempo è deputato al compimento di una delle tipizzate operazioni inerenti al credito.

Si profila un problema che può rivelarsi più delicato di quanto appaia ad una prima lettura: se il dato che si dovrebbe segnalare è già noto al destinatario dell'informazione o gli è già stato trasmesso, l'obbligo di trasmissione (o di "ulteriore" trasmissione) cede o rimane? Il quesito si collega -come coto- ad un problema d'ordine più generale, perchè si tratta di stabilire la portata che ha quella figura che va sotto il nome di obbligazione oggettivamente unica con pluralità di obbligati. Invero, anche l'ipotesi omissiva prevista dall'art.137 co.2 presuppone un'obbligazione unica: quella di trasmettere notizie o dati conosciuti; dei quali, tuttavia, più obbligati possono essere a conoscenza. Chi deve trasmettere le informazioni? Tutti coloro che ne siano in possesso? Anche se le informazioni siano già note al destinatario, avendole, magari, a lui trasmesse uno dei coobbligati? Non sono mancate, in altri ambiti di materia, per questioni analoghe, prese di posizione discutibili nella pratica giudiziaria con il rischio di un'estensione irragionevole dell'obbligo di attivazione. Io credo che una interpretazione logica dell'ordinamento generale e del sistema bancario in particolare dovrebbe escludere l'ampliamento indiscriminato dell'ambito di operatività dell'obbligo di segnalazione nel caso di già acquisita conoscenza delle notizie o dati da parte del destinatario dell'informazione o anche di già accertata ed efficace trasmissione al medesimo delle informazioni del caso.

Veniamo ad altro. L'art.137 co.2, nell'indicare la "modalità cronologica" dell'obbligo (il tempo in cui esso opera) fa riferimento alla "fase istruttoria". L'indicazione è da riferirsi non solo alla condotta di "utilizzazione", come letteralmente potrebbe apparire, ma anche quella di "omessa segnalazione".

Poichè tre sono i provvedimenti che vengono in rilievo (la concessione, il mutamento delle condizioni del credito e l'eventuale revoca) e ognuno dei tre provvedimenti va istruito, il riferimento alla fase istruttoria vale pienamente per ognuno di essi.

Quali sono le notizie o i dati rispetto ai quali incombe l'obbligo di segnalazione? A me sembra che, per interpretazione logica, dovrebbero considerarsi non tutte le informazioni in qualche modo inerenti alla pratica di fido, ancorchè prive di effettivo significato tecnico, ma le sole notizie e i dati "rilevanti" ai fini delle tre operazioni indicate dall'art.137.

Passiamo alle circostanze di acquisizione delle notizie e dati. Si tratta di decidere se per le informazioni raccolte privatamente dall'operatore bancario sorga ugualmente l'obbligo di trasmissione. Anche qui la concezione funzionale, che mi sembra si radichi nella nuova legislazione bancaria, dovrebbe aiutare nella soluzione del quesito, imponendo la conclusione che l'obbligo si dia solo in rapporto alle informazioni ricevute per ragioni di ufficio. Soltanto rispetto ad esse scatta l'obbligo "funzionale" di trasmissione. Una "zona grigia" potrebbe tuttavia profilarsi per le informazioni raccolte "in occasione" dell'attività bancaria svolta, ma non per precise ragioni funzionali.

5. Per quanto riguarda l'elemento psicologico, emerge subito che si tratta di contravvenzione, che eccipisce al principio posto dall'art.42 co.4 c.p.. Non è sanzionata a titolo di colpa, apparendo strutturalmente dolosa. L'art.137 co.2 indica un fine della condotta tipica che conduce a configurare la più pregnante figura del dolo specifico. L'art.137 stabilisce altresì il tipo di rappresentazione che deve governare le notizie e i dati rilevanti nel precisare invero che l'omessa segnalazione riguarda notizie o dati di cui gli operatori bancari "sono a conoscenza" e che l'utilizzazione concerne notizie e dati "falsi", rende pure necessario, ai fini della punibilità, che il soggetto realizzi tali condotte "consapevolmente". È dunque un classico caso in cui la legge non soltanto mostra di limitare al dolo la responsabilità (già coll'indicazione del dolo specifico), ma prevede un'ulteriore eccezione, escludendo la rilevanza del dolo eventuale. In altri termini, e più esattamente, il valore ermeneutico dell'avverbio "consapevolmente", non si può esaurire

nel segnalare il carattere doloso della contravvenzione, ampiamente espresso già dal fine che caratterizza la condotta; ma, a meno di postulare un poco convincente pleonasma, arricchisce il telaio dell'elemento psicologico, richiedendo che il soggetto agisca con la "precisa cognizione" dell'omessa segnalazione o della falsità delle informazioni utilizzate: quel che si può porre come problema è se il soggetto si debba render preciso conto anche della "significatività" della notizia ai fini della concessione, del mutamento delle condizioni e della revoca del fido.

La ristrettezza del tempo a disposizione mi impone di andar subito ad un nodo fondamentale per cogliere la logica del falso interno: quale sia l'effettivo contenuto del detto dolo specifico. È un dolo di frode strettamente inteso? L'attuale articolazione del sistema dei reati bancari favorisce indubbiamente qualche confusione. In primi commenti giornalistici sulla legge compare addirittura la convinzione che il falso interno sia una mera ripetizione del mendacio bancario. Senonché l'opera del riformatore in questo ambito porta, in realtà, ad altre conclusioni: una avvertita, energica esigenza di determinatezza lo ha condotto ad operare sul falso, ma l'art.137 co.2, a mio avviso, non sanziona propriamente o necessariamente una frode. Cominciamo subito da un dato testuale: per il mendacio bancario l'art.137 co.1 usa la formula "fornisce dolosamente"; per il falso interno il comma secondo parla invece di (un omettere o fare) "consapevolmente". Il "dolosamente" tra le diverse opzioni interpretative, tenendo conto di inflessioni "più forti" dell'avverbio, potrebbe anche essere inteso come facente richiamo ad un vero e proprio intento di frode; il "consapevolmente", però, sembra senz'altro indicare qualcosa di meno. Il fine delineato dal secondo comma dell'art. 137 non è orientato al danno della banca, ma semplicemente al "favoritismo" verso il cliente. Come dimostra l'art.137 vincolando la fattispecie allo scopo di "concedere o far concedere" credito, di "evitare" la sua revoca oltre che di mutarne le condizioni (da intendersi, per coerenza, nel senso di un mutamento vantaggioso per il cliente). Con ciò l'art.137 esclude, testualmente, il rilievo del fine di contrastare o impedire la concessione del credito, di promuovere la sua revoca e, logicamente, anche del fine di peggiorarne le condizioni. Il che, completando il quadro, sembra indicare nel senso che la previsione del falso interno mira a garantire non, in sé e per sé, la corretta impostazione della pratica di fido, ma l'immunità da favoritismi per il cliente.

6. Con riferimento ai rapporti tra il mendacio bancario ed il falso interno mi limiterei a ricordare come possano darsi nella pratica non infre-

quenti sovrapposizioni delle fattispecie. Ad esempio, un funzionario di banca si accorda con il cliente, magari sollecitandolo o suggerendogli di presentare una relazione in qualche misura falsa ai fini della concessione del credito: *quid iuris*, se poi l'operatore bancario utilizza detta relazione nella pratica di fido? Falso interno o concorso in mendacio? Ove si configuri il concorso di persone in mendacio bancario, e lo si consideri, trattandosi di delitto, figura più grave (ancorchè punito fino ad un anno di reclusione e dieci milioni di multa mentre il falso interno è punito da sei mesi a tre anni di arresto e fino a tre milioni di ammenda) allora si dovrà applicare la fattispecie delittuosa e non quella di falso interno: lo impone la clausola di sussidiarietà fissata dall'art.137 co.2 ("Salvo che il fatto costituisca reato più grave").

7. Per concludere, poche considerazioni in una prospettiva di riforma. Nonostante il lodevole impegno della più recente legislazione, sembra che l'attuale sistema degli illeciti penali che offendono la banca sia complessivamente viziato da difettoso e difficile coordinamento. La stessa posizione e utilità nel sistema della figura del mendacio, così come oggi strutturata, è assai discutibile; se non altro per la ridottissima applicazione in concreto, dovuta soprattutto -come ricordo- alla scarsa sensibilità della pratica per simile figura a seguito della eccessiva anticipazione dell'offesa tipica. Paradossalmente, allora, realizzando almeno un'opera di chiarezza, si sarebbe potuta riservare la tutela contro gli illeciti del cliente alla applicazione delle fattispecie generali di truffa e tentata truffa, cancellando la figura del mendacio bancario. Alla norma sul falso interno sarebbe poi spettata la tutela sul versante dell'illecito proveniente dall'operatore bancario.

È oggi all'attenzione dei penalisti un progetto di riforma generale ("Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale", predisposto da una Commissione costituita dal Ministro della Giustizia, prof. G. Vassalli e pubblicato in Documenti di Giustizia, fasc. III, 1992) la cui logica complessiva è molto diversa, con effetti immediati anche in ordine alla ridefinizione degli illeciti sofferti dalla banca. Puntando al potenziamento della tutela, ma anche alla semplificazione, introduce una fattispecie generale di infedeltà patrimoniale [(art.112, n°2)], molto determinata nel contenuto, per evitare i rischi di sovraesposizione a quelle temute, arbitrarie censure *ex post* del comportamento imprenditoriale, da parte dell'Autorità giudiziaria, cui abbiamo fatto cenno. L'introduzione d'una sì concepita fattispecie generale dovrebbe assorbire l'esigenza della fattispecie attuale di falso interno, il cui ambito di applicazione appare comunque troppo circoscritto. Per meglio impostare il rapporto intercorrente tra la truffa, la

tentata truffa e il mendacio bancario, lo "Schema di delega legislativa" trasforma il mendacio in una figura autonoma di "frode nella richiesta di credito" (art. 112, n°7), che ha un'ispirazione d'altro genere. Non è più fattispecie di repressione fortemente anticipata, ma figura speciale e più grave di tentata truffa, qualificata dal pericolo concreto per gli interessi patrimoniali della banca. Il che dovrebbe garantire una sensibilità decisamente maggiore degli operatori per l'illecito e la pratica applicazione della specifica fattispecie bancaria, non più sussidiaria rispetto a quella di tentata truffa.

Io chiuderei qui, ringraziando dell'attenzione e sperando di essermi contenuto nei tempi previsti.